



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 52

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in Prima Convocazione
- Seduta Pubblica -

Oggetto: PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA N. 248/2021/PRSE IN ESITO ALL'ESAME DELLE RELAZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE RELATIVE AI BILANCI PREVENTIVI 2018-2020 E AL RENDICONTO 2018 E 2019

Addi **VENTOTTO DICEMBRE DUEMILAVENTUNO**, alle ore **20:30**, in collegamento tramite videoconferenza disposizione del decreto del sindaco n 3/2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1) FABBRI MAURIZIO | 8) MAZZONI GIADA |
| 2) MAZZONI DAVIDE | 9) BARTOLI TIMOTHY |
| 3) ROCCHEFORTI ELENA | 10) MARCHIONI RITA |
| 4) TARABUSI TOMMASO | 11) BALDI FEDERICO |
| 5) NUCCI MARGHERITA | 12) RAPEZZI DANIEL |
| 6) VANDELLI PAOLO | 13) GIANNERINI ANDREA |
| 7) BALDI ELISA | A |

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, **Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Ing. **Bartoli Timothy**, **PRESIDENTE**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: , , .

Copia trasmessa per competenza

- | | |
|---|------------------------------|
| - Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale | - Area Sicurezza e Vigilanza |
| - Area Territorio e Sviluppo | - Segretario Comunale |
| - Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona | - Sindaco |
| - Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici | - Assessore _____ |
| | - _____ |

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA N. 248/2021/PRSE IN ESITO ALL'ESAME DELLE RELAZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE RELATIVE AI BILANCI PREVENTIVI 2018-2020 E AL RENDICONTO 2018 E 2019

Il Presidente del Consiglio passa la parola al Sindaco il quale comunica che il Comune è stato estratto dalla Corte dei Conti per un controllo a campione della documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2018/2020 e ai Rendiconti della Gestione 2018 e 2019, controllo che non ha riscontrato nessuna irregolarità. Inoltre il Sindaco fa una considerazione positiva nei confronti dell'operato del servizio ragioneria considerandolo preciso e puntuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art 148-bis, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000, che recita: “*1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. 3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.*”

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 65 del 28.12.2017 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
- n. 19 del 02.05.2018 di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018;
- n. 7 del 04.05.2020 di approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019;

Vista:

- la nota istruttoria n. 0010976 del 05.11.2021 (Allegato 1) con le quali il Magistrato istruttore ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 (Finanziaria 2006) e s.m.i., rispettivamente a questo Ente e all'Organo di revisione elementi ad integrazione e chiarimenti alla documentazione acquisita, conservate agli atti;

- le controdeduzioni trasmesse congiuntamente dell'Ente e del Revisore in data 25.11.2021 tramite l'applicati ConTe (Allegato 2);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Regione Emilia Romagna, n. 248/2021/PRSE, relativa all'esito dell'istruttoria condotta sulla documentazione relativa al Bilancio di Previsione 2018/2020 e ai Rendiconti della Gestione 2018 e 2019, allegata alla presente per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 3) il cui dispositivo così recita:

“PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Castiglione dei Pepoli:

- *raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;*
- *invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-quinquies del T.U.E.L., di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguitamento degli equilibri di bilancio;*
- *rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;*
- *dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Castiglione dei Pepoli.*

Così deliberato nella camera di consiglio del 30 novembre 2021.”;

Ritenuto di dover prendere atto della pronuncia della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti adottata con la suddetta deliberazione n. 248/2021/PRSE, allegata alla presente deliberazione in forma integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo Unico degli EE.LL.);

Visto la legge 266/2005;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

IL CONSIGLIO PRENDE ATTO

della deliberazione n. n. 248/2021/PRSE assunta dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna in data 30.11.2021, allegata al presente atto (Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, adottata in esito all'esito della documentazione inviata dall'Organo di Revisione e dall'Ente in merito al Bilancio di Previsione riferito al triennio 2018/2020 e ai Rendiconti della gestione riferito all'esercizio 2018 e 2019, nonché ai chiarimenti forniti dall'ente e dall'Organo di revisione in merito alla citata documentazione.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

Bologna, 5 novembre 2021

Al Sig. Sindaco

All'Organo di revisione

**Comune di Castiglione dei Pepoli
(RO)**

Oggetto: Controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali (art. 1, comma 166, l. n. 266/2005; art. 148-bis, T.U.E.L.). Esercizi 2018 e 2019 - Richiesta istruttoria.

Per l'espletamento dell'attività di controllo di regolarità contabile e finanziaria sui bilanci di previsione e sui rendiconti degli enti locali, prevista dall'articolo 1, comma 166, l. n. 266/2005 e dall'articolo 148-bis, T.U.E.L. e programmata, con riferimento agli esercizi 2018 e 2019, nell'ambito dell'attività di controllo di questa Sezione con delibera n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, si chiede di riferire in merito ai seguenti ambiti.

- Rendiconti 2018 e 2019 – Trasmissione in ritardo dei dati alla BDAP: il rendiconto relativo all'esercizio 2018 è stato deliberato in data 29 aprile 2019 e la trasmissione alla BDAP è stata effettuata in data 18 ottobre 2019, mentre il rendiconto relativo al 2019 è stato deliberato in data 4 maggio 2020 e la trasmissione alla BDAP è stata effettuata in data 1 agosto 2020, dunque, in entrambi i casi oltre i termini di legge previsti a norma dell'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 904, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a decorrere dal 1° gennaio 2019. Ciò premesso, si chiede di confermare il rispetto del divieto di assunzione durante i periodi di inadempimento (dal 29 aprile 2019 al 18 ottobre 2019) e (dal 04 maggio 2020 all' 1 agosto 2020), previsto dal sopracitato art. 9, comma 1-*quinquies*, il quale vieta, in caso di ritardo del descritto adempimento, di



“procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”

- Rendiconto 2018 e 2019 - Rapporti debiti/crediti con organismi partecipati: i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, secondo quanto dichiarato nel questionario hanno riguardato la totalità degli organismi partecipati, recano la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione e non risultano casi di mancata conciliazione dei dati; si chiede di produrre la relativa documentazione.

- Rendiconti 2018 e 2019 - Rapporti di credito/debito con l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese: si chiede se l'Ente abbia provveduto alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di cui fa parte; in particolare, si chiede di fornire il dettaglio dei crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 e informazioni sullo stato attuale dei suddetti rapporti. In proposito, si chiedono altresì aggiornamenti in ordine alla situazione economico-finanziaria dell'Unione Appennino Bolognese e Istituzione per i Servizi Sociali rispetto alla quale, come rappresentato dall'organo di revisione nella relazione al consuntivo 2019, era in corso un “importante lavoro di ricostruzione delle poste contabili attive e passive dell'Unione e dell'Istituzione dalle quali pare emergere una possibile situazione di disavanzo. Si rende necessario in particolare conoscere il valore di tale possibile squilibrio che, al momento della stesura definitiva della relazione, non era ancora noto in quanto rendiconto dell'Unione/Istituzione non era ancora stato approvato stante la proroga di cui all'art. 107 del D.L. 18/2020.

- Rendiconti 2018 e 2019 – Residui attivi: si chiede di relazionare sulle politiche che hanno portato alla riduzione dei residui attivi totali, che passano da un importo pari ad euro 5.172.787,61 nel 2018 ad euro 3.407.231,47 nel 2019. Si chiede inoltre di illustrare le principali voci conservate a residuo.

- Rendiconto 2019 - Equilibri: l'equilibrio di parte capitale è negativo. Si chiede di relazionare nel merito.

- Rendiconti 2018 e 2019 - Gestione finanziaria – efficienza della riscossione e versamento: in tema di efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, si chiede di relazionare sulle ragioni della bassa riscossione in entrambi gli esercizi (nel 2018 risultano accertamenti per euro 2.643.102,07 e riscossioni per euro 1.037.285,95) e nel 2019 risultano accertamenti per euro 1.660.266,45 e riscossioni per euro 1.133.480,90), comunicando altresì eventuali aggiornamenti sulle attività di riscossione successive al 31 dicembre 2019.

- Rendiconti 2018 e 2019 – Fondo rischi e contenzioso: si chiede di conoscere se è stato effettuato il costante monitoraggio del fondo al fine di valutare la persistente adeguatezza delle risorse accantonate per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si potrebbero determinare a seguito degli esiti dei giudizi. Si chiede, altresì, di comunicare se, sulla base di una ricognizione puntuale del contenzioso pendente, sia stata effettuata un'attenta valutazione delle passività potenziali, distinguendo tra passività probabili, possibili o derivanti da evento remoto e se, nel calcolo delle risorse necessarie per il pagamento degli oneri stimati, l'ente ha tenuto conto dei crediti di modesta entità o cd. "bagatellari". Si prega di trasmettere a questa Sezione di controllo l'elenco delle eventuali deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive, sentenze tributarie, ecc.) assunte nel triennio 2018-2020.

- Rendiconti 2018 e 2019 - Fondo perdite società partecipate: con riferimento al mancato accantonamento negli esercizi 2018 e 2019 il questionario riporta la risposta "non ricorre la fattispecie". Si chiede sul punto di confermare l'assenza di società comprese nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con un risultato di esercizio negativo.

- Rendiconti 2018 e 2019 – Alimentazione del fondo pluriennale vincolato ed allegato b) al rendiconto: le spese coperte dal fondo pluriennale vincolato sono state re-imputate ad un solo esercizio. Si chiede di relazionare nel merito, con particolare riferimento all'aspetto della corretta gestione dei cronoprogrammi di spesa (da allegare alla risposta alla presente richiesta istruttoria), dando riscontro dei pagamenti intervenuti e motivando le successive reimputazioni.

- Rendiconto 2018 e 2019 - Cassa vincolata: nei questionari relativi ad entrambi gli esercizi non risulta cassa vincolata al 31 dicembre e non risultano movimentazioni nelle richiamate annualità. Si chiede di motivare, confermando o meno il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, ed in particolare dell'art. 180, comma 3, lett. d) del T.U.E.L.

- Rendiconti 2018 e 2019 - Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile: si chiede di conoscere se il Segretario abbia trasmesso, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 3 del T.U.E.L., le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile all'Organo di revisione e quali siano state le valutazioni e conseguenti verifiche effettuate dallo stesso in base a tali risultanze, nell'ambito dell'attività di vigilanza ad esso demandata ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. c) del T.U.E.L.

La risposta alla presente nota istruttoria dovrà essere **firmata dal Presidente del Collegio dei Revisori e dal Sindaco e inviata attraverso il sistema ConTe**, selezionando il consuntivo 2018 e utilizzando la funzionalità: istruttoria → processo istruttoria → invio documento e s'invita a rispondere **entro 15 (quindici) giorni**.

Per ogni esigenza di chiarimento o comunicazione si fornisce il nominativo del funzionario incaricato di collaborare alla presente attività di controllo:

Adalgisa Spagnuolo
(e-mail: adalgisa.spagnuolo@corteconti.it).
Tel 0512867809

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Magistrato Istruttore

Elisa Borelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93





COMUNE DI
CASTIGLIONE DEI PEPOLI

-Città Metropolitana di Bologna-

Tel 0534/801611 Fax 0534/801700

Spett.le

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER L'EMILIA-ROMAGNA
CORTE DEI CONTI

Piazza VIII Agosto, 26
40126 Bologna (Bo)

Oggetto: CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE E FINANZIARIA SUI BILANCI DI PREVISIONE E SUI RENDICONTI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 1, COMMA 166, L. N. 266/2005; ART. 148-BIS, T.U.E.L.). ESERCIZI 2018 E 2019.
CHIARIMENTI ALLA NOTA ISTRUTTORIA

A seguito della Vs. nota istruttoria SC_ER 0010976 dello scorso 5 novembre 2021, in coerenza con lo spirito collaborativo che caratterizza l'operato di codesta Sezione Regionale di Controllo, provvediamo a fornire, punto per punto, i chiarimenti richiesti.

1) Rendiconti 2018 e 2019 – Trasmissione in ritardo dei dati alla BDAP: il rendiconto relativo all'esercizio 2018 è stato deliberato in data 29 aprile 2019 e la trasmissione alla BDAP è stata effettuata in data 18 ottobre 2019, mentre il rendiconto relativo al 2019 è stato deliberato in data 4 maggio 2020 e la trasmissione alla BDAP è stata effettuata in data 1 agosto 2020, dunque, in entrambi i casi oltre i termini di legge previsti a norma dell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 904, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a decorrere dal 1° gennaio 2019. Ciò premesso, si chiede di confermare il rispetto del divieto di assunzione durante i periodi di inadempimento (dal 29 aprile 2019 al 18 ottobre 2019) e (dal 04 maggio 2020 all' 1 agosto 2020), previsto dal sopracitato art. 9, comma 1-quinquies, il quale vieta, in caso di ritardo del descritto adempimento, di "procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"

Come correttamente affermato nella Nota Istruttoria, il rendiconto per l'esercizio 2018 è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 12 del 29 aprile 2019. A seguito di tale deliberazione, in data 28 e 31 maggio 2019 sono stati effettuati gli invii dei files xbrl relativi a detta deliberazione, che sono stati correttamente acquisiti dalla banca dati, come attestato dai protocolli BDAP di seguito riportati:

BILANCI ARMONIZZATI - Interrogazione prospetti documenti contabili																			
Esercizio: 2018		Fase: Consuntivo		Documento contabile: Schemi di bilancio		Tipo ente: COMUNI		Codice ente BDAP: 937742928592898001		Denominazione ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI		Ambito geografico: NORD-EST		Regione: EMILIA-ROMAGNA		Provincia: BOLOGNA		Solo ultima versione: No	
		Solo errori con scostamento tollerato: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Crea: <input type="checkbox"/> Visualizza 10 elementi																	
Tipo ente	Regione	Provincia	Codice Ente BDAP	Denominazione ente	Documento contabile	Stato approvazione	Stato	Versione	Data/Ora caricamento	Data/Ora Trasmissione	Numeri Protocollo	Eseito Controlli							
COMUNI	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	937742928592898001	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Schemi di bilancio	Approvato dal Consiglio	ACQUISITO	2	18/10/2019 11:21:14	18/10/2019 11:25:43	230286								
COMUNI	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	937742928592898001	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Schemi di bilancio	Approvato dal Consiglio	ACQUISITO	1	31/05/2019 12:28:31	31/05/2019 12:28:36	144959								



BILANCI ARMONIZZATI - Interrogazione prospetti documenti contabili													Guida	
Esercizio: 2018 Fase: Consuntivo Documento contabile: Dati contabili analitici		Tipo ente: COMUNI Codice ente BDAP: 937742928592898001		Denominazione ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI										
Ambito geografico: NORD-EST		Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: BOLOGNA		Solo ultima versione: No										
Solo errori con scostamento tollerato: <input type="checkbox"/> No Cerca: <input type="text"/> Visualizza 10 elementi														
Excel														
COMUNI	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	937742928592898001	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Dati contabili analitici	Approvato dal Consiglio	ACQUISITO	1	28/05/2019 13:30:35	29/05/2019 08:27:02	138806			

BILANCI ARMONIZZATI - Interrogazione prospetti documenti contabili													Guida	
Esercizio: 2018 Fase: Consuntivo Documento contabile: Piano degli indicatori e dei risultati attesi		Tipo ente: COMUNI Codice ente BDAP: 937742928592898001		Denominazione ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI										
Ambito geografico: NORD-EST		Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: BOLOGNA		Solo ultima versione: No										
Solo errori con scostamento tollerato: <input type="checkbox"/> No Cerca: <input type="text"/> Visualizza 10 elementi														
Excel														
COMUNI	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	937742928592898001	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Piano degli indicatori e dei risultati attesi	Approvato dal Consiglio	ACQUISITO	1	28/05/2019 13:30:40	29/05/2019 08:26:38	138805			

Tuttavia, in data 18 ottobre 2019, data nella quale è stato trasmesso a BDAP il bilancio consolidato per l'esercizio 2018 approvato con la deliberazione n. 38 del 27 settembre 2019, è stato effettuato, per mero errore materiale, un secondo invio del file xbrl relativo agli schemi di bilancio del Rendiconto 2018, che però risulta assolutamente superfluo.

Si ritiene dunque, col primo invio di avere rispettato l'adempimento relativamente al rendiconto 2018, dando comunque atto che nel periodo dal 29 aprile 2019 al 31 maggio 2019 non sono state effettuate assunzioni.

Relativamente al rendiconto per l'esercizio 2019, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 5 maggio 2020, l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche è effettivamente avvenuto il 1 agosto 2021, come di seguito riportato. Si conferma tuttavia di non aver proceduto ad alcuna assunzione.

BILANCI ARMONIZZATI - Interrogazione prospetti documenti contabili													Guida	
Esercizio: 2019 Fase: Consuntivo Documento contabile: Schemi di bilancio		Tipo ente: COMUNI Codice ente BDAP: 937742928592898001		Denominazione ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI										
Ambito geografico: NORD-EST		Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: BOLOGNA		Solo ultima versione: No										
Solo errori con scostamento tollerato: <input type="checkbox"/> No Cerca: <input type="text"/> Visualizza 10 elementi														
Excel														
COMUNI	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	937742928592898001	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Schemi di bilancio	Approvato dal Consiglio	ACQUISITO	1	01/08/2020 11:55:21	01/08/2020 12:22:35	152397			

BILANCI ARMONIZZATI - Interrogazione prospetti documenti contabili													Guida	
Esercizio: 2019 Fase: Consuntivo Documento contabile: Dati contabili analitici		Tipo ente: COMUNI Codice ente BDAP: 937742928592898001		Denominazione ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI										
Ambito geografico: NORD-EST		Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: BOLOGNA		Solo ultima versione: No										
Solo errori con scostamento tollerato: <input type="checkbox"/> No Cerca: <input type="text"/> Visualizza 10 elementi														
Excel														
COMUNI	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	937742928592898001	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Dati contabili analitici	Approvato dal Consiglio	ACQUISITO	1	01/08/2020 11:55:09	01/08/2020 12:23:32	152398			



BILANCI ARMONIZZATI - Interrogazione prospetti documenti contabili													Guida	
Esercizio: 2019 Fase: Consuntivo Documento contabile: Piano degli indicatori e dei risultati attesi Tipo ente: COMUNI Codice ente BDAP: 937742928592898001 Denominazione ente: COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI Ambito geografico: NORD-EST Regione: EMILIA-ROMAGNA Provincia: BOLOGNA Solo ultima versione: No														
Excel													Solo errori con scostamento tollerato <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cerca: <input type="button" value="Visualizza"/> 10 <input type="button" value="elementi"/>	
Tipo ente	Regione	Provincia	Codice Ente BDAP	Denominazione ente	Documento contabile	Stato approvazione	Stato	Versione	Data/Ora caricamento	Data/Ora Trasmissione	Numero Protocollo	Esito Controlli		
COMUNI	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	937742928592898001	COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Piano degli indicatori e dei risultati attesi	Approvato dal Consiglio	ACQUISITO	1	01/08/2020 11:55:15	01/08/2020 12:23:07	152359			

- 2) *Rendiconto 2018 e 2019 - Rapporti debiti/crediti con organismi partecipati: i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, secondo quanto dichiarato nel questionario hanno riguardato la totalità degli organismi partecipati, recano la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione e non risultano casi di mancata conciliazione dei dati; si chiede di produrre la relativa documentazione.*

Relativamente alle disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 lett. j) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24 aprile 2019 di approvazione del Rendiconto 2018 (allegato 03 -pagina 139), sono riportate le risultanze di tale attività, evidenziando che nei rapporti reciproci tra il Comune di Castiglione dei Pepoli e la società Cosea Ambiente Spa vi è una discordanza. Infatti, i crediti certificati dal Comune ammontano ad euro 238.449,20 mentre la società rileva debiti per 276.984,26, come evidenziato nel seguente prospetto:

SOCIETA' PARTECIPATA COSEA AMBIENTE SPA					
A) DEBITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018					
Nd	Descrizione		Importo	Rif. al bilancio	
1	Fatture non pagate al 31.12.2018 esclusa IVA		195.758,59	VARI	VARI
2	Fatture non pagate relative a passività pregresse (interessi passivi)		4.154,80	VARI	VARI
3	Fattura 2018 Emittenda (Come da Vs/Comunicazione)		38.535,81		
		TOTALE	238.449,20		
B) CREDITI DELL'ENTE VERSO LA SOCIETA' AL 31/12/2018					
Nd	Descrizione		Importo	Rif. al bilancio	
1	Nota di credito emittenda (Come da Vs/Comunicazione)		€. 47.482,83	Risorsa	Acc.to
		TOTALE	€. 47.482,83	N.A.	N.A.

Il collegio sindacale della società **COSEA AMBIENTE S.p.A.** non ha asseverato la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società dichiarando Crediti al 31.12.2018 pari ad **€ 276.984,29** e Debiti al 31.12.2018 pari ad **€ 47.482,83**.

Tuttavia, tale discordanza è stata tempestivamente individuata, conciliata e sanata entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio della società.

Per quanto riguarda il rendiconto 2019, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 4 maggio 2020, nella relazione sulla gestione (cfr Allegato 04 – pag. 322) è riportato quanto segue:



Purtroppo, al 28 marzo 2020, nonostante gli uffici abbiano inviato alle società i propri prospetti il 17 febbraio 2020 e sollecitato le società affinché rendessero i propri dati, i soli dati ricevuti ed asseverati dai rispettivi Organi di Revisione, sono quelli riportati nei prospetti seguenti:

COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI

Debiti del Comune verso COSEA

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Intervento	Impegno
1	Quota associativa anno 2019	5.498,00		
	TOTALE	5.498,00		

Crediti del Comune verso COSEA

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Risorsa	Acc.to
	---	0,00		
	TOTALE	0,00		

ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA ORIENTALE

Debiti del Comune verso ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E LA BIODIVERSITÀ

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Intervento	Impegno
	--	0,00		
	TOTALE	0,00		

Crediti del Comune verso ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E LA BIODIVERSITÀ

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Risorsa	Acc.to
	Fitto attivo chiosco del lago di Santa Maria esercizio 2019 – Fatt. n. 5/5 del 14-11-2019	2.000,00		
	TOTALE	2.000,00		

Va evidenziato che purtroppo, nonostante l'ente si attivi per ottenere la verifica con la doppia asseverazione in tempi coerenti con il deposito degli atti del rendiconto (20 giorni per il parere dell'organo e 20 giorni per i consiglieri), la stessa spesso non è disponibile a causa del disallineamento temporale esistente tra l'approvazione del rendiconto e del bilancio d'esercizio delle società. Nel mese di marzo infatti, le società non hanno concluso la predisposizione delle c.d. registrazioni di assestamento, rettifica ed integrazione e, per tale motivo, non sono nella condizione di inviare le risultanze della parifica delle posizioni debitorie/creditorie che, alla data della richiesta, spesso non sono coerenti con il predisponendo bilancio d'esercizio. Tale fattispecie comporta di frequente che, alla data di deposito dello schema di rendiconto, non vi sia la conciliazione e/o il riscontro da parte del collegio sindacale delle società partecipate.

- 3) Rendiconti 2018 e 2019 - Rapporti di credito/debito con l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese: si chiede se l'Ente abbia provveduto alla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di cui fa parte; in particolare, si chiede di fornire il dettaglio dei crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 e informazioni sullo stato attuale dei suddetti rapporti. In proposito, si chiedono altresì aggiornamenti in ordine alla situazione economico-finanziaria dell'Unione Appennino Bolognese e Istituzione per i Servizi Sociali rispetto alla quale, come rappresentato dall'organo di revisione nella relazione al consuntivo 2019, era in corso un "importante lavoro di ricostruzione delle poste contabili attive e passive dell'Unione e dell'Istituzione dalle quali pare emergere una possibile situazione di disavanzo. Si rende necessario in particolare conoscere il valore di tale possibile squilibrio che, al momento della stesura definitiva della



relazione, non era ancora noto in quanto rendiconto dell'Unione/Istituzione non era ancora stato approvato stante la proroga di cui all'art. 107 del D.L. 18/2020.

Nonostante nei confronti delle Unioni, l'attività di parificazione debiti/crediti reciproci non sia esplicitamente prevista dall'art. 11 comma 6 lett. j) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, questa Amministrazione ha ritenuto di grande centralità la verifica di reciprocità con tutti i soggetti a qualunque titolo "partecipati" per il rispetto dei principi generali della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità e della comparabilità e verificabilità dei dati. Pertanto si è ritenuto opportuno avviare un percorso di parifica anche nei confronti di enti pubblici, come l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.

Per l'esercizio 2018, non è stato possibile dare seguito alla verifica puntuale delle posizioni attive e passive, anche a causa dei diversi tempi di attuazione delle procedure propedeutiche alla verifica medesima, in quanto, ad esempio, il riaccertamento ordinario dell'Unione è stato approvato il 6 maggio 2019, con deliberazione delle Giunta dell'Unione dell'Appennino Bolognese n. 34.

A decorrere dall'esercizio 2019, invece, è stato avviato un percorso tempestivo di puntuale verifica di tutte le posizioni tra l'Unione (e la sua Istituzione) e i Comuni aderenti, tant'è che già nel secondo semestre del 2019 sono stati avviati tavoli tecnici volti a definire modalità operative che garantissero una costante e puntuale attività di monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell'Unione/Istituzione con i comuni aderenti.

Per quanto attiene a questa Amministrazione, tale verifica ha evidenziato:

Verso l'Unione dell'Appennino Bolognese

**RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI**
(art. 11, comma 6, lett. J, D.Lgs 118/2011)

UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

- **DEBITI DEL COMUNE VERSO L'ISTITUZIONE AL 31.12.2019 DA CONTABILITA' COMUNE**
Somme ancora da pagare all'Unione Euro 53.049,51
- **CREDITI DELL'ISTITUZIONE VERSO IL COMUNE AL 32.918,23**

- **CREDITI DEL COMUNE VERSO L'ISTITUZIONE AL 31/12/2019 DA CONTABILITA' COMUNE**
Somme ancora da incassare dall'Unione Euro 45.510,88
- **DEBITI DELL'ISTITUZIONE VERSO IL COMUNE AL 31.12.2019 DA CONTABILITA' ISTITUZIONE**
Somme ancora da pagare al Comune Euro 25.379,70

La differenza da conciliare è pari ad € 0,10, possibile arrotondamento.

e verso l'Istituzione dei Servizi Sociali e Culturali:



RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2019
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11, comma 6, lett. J, D.Lgs 118/2011)

ISTITUZIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

- **DEBITI DEL COMUNE VERSO L'ISTITUZIONE AL 31.12.2019 DA CONTABILITA' COMUNE**
Somme ancora da pagare all'Unione Euro 286.309,18
- **CREDITI DELL'ISTITUZIONE VERSO IL COMUNE AL 31.12.2019 DA CONTABILITA' ISTITUZIONE**
Somme ancora da incassare dal Comune Euro 211.465,95
- **CREDITI DEL COMUNE VERSO L'ISTITUZIONE AL 31/12/2019 DA CONTABILITA' COMUNE**
Somme ancora da incassare dall'Unione Euro 129.336,09
- **DEBITI DELL'ISTITUZIONE VERSO IL COMUNE AL 31.12.2019 DA CONTABILITA' ISTITUZIONE**
Somme ancora da pagare al Comune Euro 56.150,04

La differenza tra le due contabilità è pari ad Euro 0,07, possibile arrotondamento.

Nonostante per il Comune di Castiglione dei Pepoli, i rapporti reciproci siano, di fatto, senza differenze, il rendiconto dell'Unione per il 2019 ha chiuso con un disavanzo di -1.464.522,08 completamente derivante dall'adozione del metodo ordinario di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi da ripianarsi ai sensi dell'art. 39-quater D.L. 162/2019. L'istituzione dei Servizi Sociali e Culturali ha chiuso il medesimo rendiconto con un disavanzo di euro -1.467.005,32, anch'esso derivante dall'adozione del metodo ordinario di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi da ripianarsi ai sensi dell'art. 39-quater D.L. 162/2019.

Per far fronte all'eventuale richiesta di partecipazione al ripiano di tali disavanzi, in occasione del rendiconto 2019, il Comune di Castiglione dei Pepoli ha accantonato, nel fondo passività potenziali, la somma di 150.000 euro, che risulta a tutt'oggi accantonata.

Infatti, alla data odierna tali somme non sono state richieste e i Rendiconti 2020 di Istituzione e Unione approvati rispettivamente con deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 3 e n. 4 del 24.05.2021 hanno evidenziato un risultato positivo (come da allegati 5 e 6).

- 4) *Rendiconti 2018 e 2019 – Residui attivi: si chiede di relazionare sulle politiche che hanno portato alla riduzione dei residui attivi totali, che passano da un importo pari ad euro 5.172.787,61 nel 2018 ad euro 3.407.231,47 nel 2019. Si chiede inoltre di illustrare le principali voci conservative a residuo.*

Dal rendiconto dell'esercizio 2019 si evince il seguente andamento della gestione dei residui attivi:

Titolo	Descrizione	Residui Riportati	Residui Attivi Incassati	Residui Attivi Riaccertati	Residui Attivi da Riportare
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	3.534.650,98	1.413.645,87	-1.383.293,32	737.711,79
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	85.057,63	39.779,92	-3.172,92	42.104,79
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.401.623,83	366.439,52	-28.564,97	1.006.619,34
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	114.701,17	96.280,20	5.756,35	24.177,32
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00



9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	36.754,00	4.604,15	-1.569,38	30.580,47
Totale delle Entrate		5.172.787,61	1.920.749,66	-1.410.844,24	1.841.193,71

Effettivamente, come evidenziato nella nota istruttoria, lo stock di residui attivi subisce un'importante riduzione, soprattutto per quanto attiene alle somme iscritte, quale credito, liquido certo ed esigibile, imputato al titolo 1 dell'entrata.

La minor entrata registrata tra i crediti di natura tributaria, pari complessivamente a -1.383.293,32 deriva da:

Piano Fin	Descrizione	Residui Riportati	Residui Attivi Incassati	Residui Attivi Riaccertati	Residui Attivi da Riportare
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.348.281,24	908.800,18	-1.295.920,09	143.560,97
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	399.073,21	398.666,39	0,00	406,82
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	54.781,06	1.556,93	-53.174,94	49,19
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	33.674,94	3.970,84	-6.194,67	23.509,43
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	145,21	207,21	62,00	0,00
E.1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	869,88	791,11	28,23	107,00
E.1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	641.242,17	96.363,24	-8.096,17	536.782,76
E.1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.958,29	155,18	-5.798,19	4,92
E.1.01.01.99.002	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	50.624,98	3.134,79	-14.199,49	33.290,70
		3.534.650,98	1.413.645,87	-1.383.293,32	737.711,79

Dall'analisi appare chiaro che la parte rilevante delle insussistenze registrate deriva dalla riduzione degli accertamenti contabili relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili e all'Imposta Municipale Propria.

Come analiticamente dettagliato nell'allegato 1 alla presente, in ottemperanza della deliberazione della Consiglio Comunale n. 28 del 29 giugno 2019, la riduzione è quasi integralmente riconducibile all'attività di accertamento ICI e IMU effettuata dal Comune nei confronti di ENEL Produzione S.p.A.



A seguito dell'attività di accertamento meglio evidenziata nel succitato allegato 1 e al raggiunto accordo di natura stragiudiziale con il citato contribuente, si è proceduto all'emissione delle reversali d'incasso per € 1.025.000,00, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, come di seguito indicato:

Anno di imposta	Imponibile	Sanzioni al 230%	Interessi	Totale dovuto	Totale transato con sanzioni ridotte	Importo incassato	Insussistenza (sanzioni da 230% a 40%+interesse dal 3% al tasso legale)	Minore Entrata in c/cmp	Nr. Reversale	Cap./anno
2010	62.725,62	144.268,93	21.577,61	228.572,16	93.466,36	93.466,36	-135.105,80		5755	220/101/2016
2011	62.673,43	144.148,88	18.830,86	225.653,17	92.511,16	92.511,16	-133.142,01		5755	220/101/2016
2012	104.532,23	240.424,13	25.963,72	370.920,08	152.099,58	152.099,58	-218.820,50			
2013	122.565,33	281.900,25	23.701,68	428.167,26	175.028,57	175.028,57	-253.138,69			
2014	122.565,34	281.900,27	18.262,24	422.727,85	173.557,78	173.557,78	-249.170,07		5756-5757	225/101/2017-225/101/2018
2015	122.565,34	281.900,27	13.793,50	418.259,11	172.675,31	172.675,31	-245.583,80			
2016	58.959,75	135.607,43	306,59	194.873,77	82.855,42	82.855,42		112.018,35	5758	225/101/2019
2017	58.959,75	135.607,43	256,47	194.823,65	82.805,83	82.805,83		112.017,82	5758	225/101/2019
	715.546,79	1.645.757,59	122.692,67	2.483.997,05	1.025.000,01	1.025.000,01	-1.234.960,87	224.036,17		

Come meglio specificato nella relazione della Responsabile dei Servizi Finanziari, l'operazione fu di grande complessità, stante anche il fatto che il contribuente oggetto dell'attività di accertamento (ENEL Produzione S.p.A.) era certamente strutturato a resistere a tale attività di recupero dell'evasione, come dimostrato dall'intervenuta impugnazione di tutti gli avvisi di accertamento emessi dal Comune, in un primo momento sulla base di rendite presunte individuate dall'Ufficio Tributi per poter procedere al recupero delle imposte dovute prima del decorso dei termini di decadenza, non avendo provveduto la società all'integrale accatastamento delle centrali possedute nel territorio comunale.

Peraltro, l'attività di accertamento svolta dal Comune è stata fortemente condizionata dalla contestuale attività di rideterminazione delle rendite catastali effettuata dall'Agenzia del Territorio, la quale – nel definire la base imponibile degli stessi cespiti – ha instaurato a sua volta un contenzioso con Enel Produzione S.p.A., definito in sede di conciliazione giudiziale con la determinazione di rendite definitive inferiori a quelle inizialmente attribuite, a cui il Comune ha dovuto adeguare i propri atti impositivi, sulla base di quanto disposto ai fini I.C.I. dall'art. 5, comma 2 D.Lgs. 504/1992 e ai fini IMU dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, con conseguente diminuzione della maggiore imposta accertata e delle relative sanzioni.

La minor entrata registrata tra i crediti di natura tributaria è stata inoltre dovuta alla rideterminazione delle sanzioni e degli interessi applicati alle maggiori somme accertate dal Comune a titolo di I.C.I. e IMU, a fronte dell'intervenuta definizione dei contenziosi pendenti mediante l'applicazione delle riduzioni previste dall'istituto della conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48ter D.Lgs. 546/1992, nell'ambito di un accordo che è stato ritenuto estremamente favorevole per il Comune, in quanto ENEL Produzione S.p.A. ha provveduto al versamento di tutta la maggiore imposta dovuta dal 2010 sulla base delle rendite definitive attribuite dall'Agenzia delle Entrate-Territorio, nonché delle relative sanzioni e interessi, come applicabili in pendenza di contenzioso avanti alla Commissione Tributaria.

Sotto questo profilo, si evidenzia che, proprio in considerazione della complessità e della delicatezza dell'attività accertativa posta in essere dal Comune, a tutela dei possibili equilibri di bilancio, tutte le somme che potevano essere (e che poi sono state) oggetto di contenzioso, erano state accantonate puntualmente a FCDE.

Nello specifico, infatti, le poste dichiarate poi insussistenti trovavano preciso accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, che al 31 dicembre 2018, era pari ad euro 1.496.672,35, quindi ben al di sopra della dichiarata insussistenza.

5) Rendiconto 2019 - Equilibri: l'equilibrio di parte capitale è negativo. Si chiede di relazionare nel merito.

Come indicato nella Nota Istruttoria, il rendiconto 2019 presenta un equilibrio di parte capitale negativo e un equilibrio di parte corrente positivo, come rappresentato nelle tabelle seguenti:



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		191.183,99
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.490.048,92
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		21.764,56
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.905.166,16
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		137.609,46
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quota di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		53.926,87
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			606.294,98
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese correnti	(+)		69.808,55
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		13.100,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)			663.003,53
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)		69.325,47
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		98.646,14
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)		495.031,92
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)(-)	(-)		-1.019.923,82
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			1.514.955,74

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
P) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		281.030,79
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		291.003,31
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		786.353,54
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		21.764,56
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		13.100,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		940.181,44
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		466.071,05
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)			-56.529,41
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		11.581,82
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			-68.111,23
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			-68.111,23



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		606.474,12
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		69.325,47
Risorse vincolate nel bilancio		110.227,96
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		426.920,69
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-1.019.923,82
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.446.844,51

Tale squilibrio deriva dall'utilizzo del contributo IMU/TASI, ricevuto da questa Amministrazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 892-895 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, quantificato in euro 46.807,46 relativamente alle quote di cui al comma 892 e ad euro 27.099,06 relativamente alle quote di cui al comma 892-bis, per un totale di euro 73.906,52, alla parte capitale.

Infatti, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 895 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145¹, questo ente ha indicato, in occasione del bilancio di previsione e nelle successive variazioni, tali somme nella lettera L) del prospetto degli equilibri, quali entrate di parte corrente destinate per legge al finanziamento degli investimenti (cfr. deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29 novembre 2019 – allegato 02).

In occasione del rendiconto 2019, stante l'avvenuta abrogazione del citato comma 895 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui art. 11-bis, comma 16, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 si è ritenuto che le somme di cui al contributo in oggetto non fossero da considerarsi destinate al finanziamento degli investimenti (come si poteva presupporre dalla disposizione dell'abrogato comma 895) e che dovesse essere incluse nel saldo rappresentato dall'equilibrio di parte corrente (lett. O del prospetto).

Nel corso della gestione, però, tali somme sono state utilizzate per il finanziamento di spese iscritte al titolo 2 e, conseguentemente al venir meno del vincolo di destinazione, nel prospetto degli equilibri al rendiconto 2019 si è rappresentata tale fattispecie quale utilizzo del c.d. avanzo economico, generando un saldo di parte capitale negativo, compensato da un saldo positivo in parte corrente.

- 6) *Rendiconti 2018 e 2019 - Gestione finanziaria – efficienza della riscossione e versamento: in tema di efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, si chiede di relazionare sulle ragioni della bassa riscossione in entrambi gli esercizi (nel 2018 risultano accertamenti per euro 2.643.102,07 e riscossioni per euro 1.037.285,95) e nel 2019 risultano accertamenti per euro 1.660.266,45 e riscossioni per euro 1.133.480,90), comunicando altresì eventuali aggiornamenti sulle attività di riscossione successive al 31 dicembre 2019.*

Come indicato nel precedente punto 4 i dati relativi alle attività di contrasto all'evasione tributaria degli esercizi 2018 e 2019 sono profondamente condizionati dall'attività di recupero ICI e IMU effettuata nei confronti di ENEL Produzione spa.

Poiché l'accordo tra ENEL Produzione spa e il Comune è intervenuto nel giugno del 2019 e Enel Produzione spa ha provveduto al relativo pagamento nel luglio 2019, i residui 2018 (alla data del 31.12.2018) risultavano ancora da incassare per importi rilevanti (ancorché con adeguato accantonamento a FCDE).

¹ Art. 1 comma 895 L. 145/2018. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2019 ».



Minore differenza invece sul 2019, dove il mancato incasso è relativo all'attività di accertamento ordinaria per il quale tuttavia non si sono potute avviare le procedure di riscossione coattiva a seguito di quanto previsto dall'art. 68 co. 1 DL 18/2020 come modificato dall'art. 2 DL 99/2021 che ha disposto la sospensione della riscossione coattiva a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 08.03.2020 e a tutto il 31.08.2021.

Relativamente alla TARI, invece in questa sede, si è rilevato un errore di compilazione del questionario nella tabella *Sezione I.III - Gestione Finanziaria – Entrate 2.1*. Infatti, i dati 2018 di accertamenti e riscossione della sola attività di accertamento, sono i seguenti, con una percentuale di riscossione di circa il 45%:

Descrizione	Accertamenti	Riscossioni	% di riscossione
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	€ 101.273,07 <i>(in luogo di € 1.188.823,78 riportato nel questionario che comprende anche Tari ordinaria)</i>	€ 45.462,48 <i>(in luogo di € 962.323,49 riportato nel questionario che comprende anche Tari ordinaria)</i>	44,89%

Per maggiore completezza, nella seguente tabella si riporta l'analisi dei residui attivi, distinti per anno di provenienze, relativamente alle principali entrate tributarie.

Descrizione	Tipologia	Anni precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IMU/TASI/ICI	Residui iniziali	56.186,81	0,00	12.717,75	486.960,67	402.854,07	1.390.717,94	417.080,72
	Riscossioni in c/residui	1.292,58	0,00	2.160,36	186.651,51	332.135,55	386.706,18	197.442,40
	Perc. Riscossione	2,30%	n.d.	16,99%	38,33%	82,45%	27,81%	47,34%
TARI	Residui iniziali	5.526,78	0,00	4.491,39	2.266,98	24.501,84	55.810,59	66.422,00
	Riscossioni in c/residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,52	28.489,53
	Perc. Riscossione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,73%	42,89%
Altri tributi	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.468,98	192.382,00
	Riscossioni in c/residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,79	1.748,00
	Perc. Riscossione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,04%	0,91%

(*) Nel corso del 2020 sono stati incassati € 169.501,77

7) Rendiconti 2018 e 2019 – Fondo rischi e contenzioso: si chiede di conoscere se è stato effettuato il costante monitoraggio del fondo al fine di valutare la persistente adeguatezza delle risorse accantonate per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si potrebbero determinare a seguito degli esiti dei giudizi. Si chiede, altresì, di comunicare se, sulla base di una ricognizione puntuale del contenzioso pendente, sia stata effettuata un'attenta valutazione delle passività potenziali, distinguendo tra passività probabili, possibili o derivanti da evento remoto e se, nel calcolo delle risorse necessarie per il pagamento degli oneri stimati, l'ente ha tenuto conto dei crediti di modesta entità o cd. "bagatellari".

Premettendo che a decorrere dal 2021, al fine di meglio monitorare, gestire e verificare il contenzioso dell'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 9 aprile 2021 è stato formalmente istituito il registro del contenzioso, si precisa che anche negli esercizi 2018 e 2019, in ottemperanza alle disposizioni di cui al par. 5.2 lett. h) del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, questa Amministrazione ha provveduto a quantificare il rischio di soccombenza come di seguito illustrato:



FONDO RISCHI CONTENZIOSO RENDICONTO 2018

N. CAUSA	DESCRIZIONE CAUSA	VALORE CAUSA	CALCOLO PRESUNTO SPESE SOCCOMBENZA	RISCHIO SOCCOMBENZA	IMPORTO ACCANTONATO
	CAUSA SISTEMA FOGNARIO		5.219,50	ALTO	5.219,50
	CAUSA USUCAPIONE GIARDINI VIA PEPOLI		5.000,00	ALTO	5.000,00
	DICHIARAZIONE FALL SOC. CALABRESE COSTRUZIONI srl		10.000,00	ALTO	10.000,00
366/2016	CAUSA TRIBUTARIA - SENTENZA APPELLO FA	1.794,00	1.250,00	MEDIO	625,00
289/2016	CAUSA TRIBUTARIA - SENTENZA APPELLO FAVORE COMUNE - RICORSO CASSAZIONE	2.795,00	1.250,00	MEDIO	477,50
1457/2017	CAUSA TRIBUTARIA - RICORSO IN APPELLO	1.298,00	1.250,00	MEDIO	625,00
1598/2017	CAUSA TRIBUTARIA - RICORSO IN APPELLO	2.582,00	1.250,00	MEDIO	625,00
1961/2016	CAUSA TRIBUTARIA - RICORSO IN APPELLO	437,00	1.250,00	MEDIO	625,00
2525/2016	CAUSA TRIBUTARIA - RICORSO IN CASSAZIOI	2.855,00	1.250,00	MEDIO	625,00
1192/2017	CAUSA TRIBUTARIA - RICORSO IN APPELLO	1.026,00	1.250,00	MEDIO	625,00
157/2018	CAUSA TRIBUTARIA - RICORSO IN APPELLO	3.489,00	1.250,00	MEDIO	625,00
ANNI VARI	CAUSA TRIBUTARIA - ICI/IMU	*	12.000,00	MEDIO	6.000,00
2011	CAUSA TRIBUTARIA TARI	1.578,00	1.000,00	MEDIO	500,00
2012	CAUSA TRIBUTARIA TARI	1.555,00	1.000,00	MEDIO	500,00
2011	CAUSA TRIBUTARIA TARI	3.291,00	1.500,00		750,00
2012	CAUSA TRIBUTARIA TARI	3.291,00	1.500,00	MEDIO	750,00
					33.572,00

ALTO = 100%

MEDIO = 50%

BASSO = 0

FONDO RISCHI CONTENZIOSO RENDICONTO 2019

N. CAUSA	DESCRIZIONE CAUSA	VALORE CAUSA	CALCOLO PRESUNTO SPESE SOCCOMBENZA	RISCHIO SOCCOMBENZA	IMPORTO ACCANTONATO
	CAUSA SISTEMA FOGNARIO	INDETERMINATO	5.219,50	ALTO	5.219,50
	DICHIARAZIONE FALL SOC. CALABRESE COST	170650	10.000,00	ALTO	180.650,00
	CAUSA TRIBUTARIA - SENTENZA APPELLO				
389/2016	FAVORE COMUNE - RICORSO CASSAZIONE in data 26/3/19	2.795,00	1.250,00	MEDIO	625,00
1598/2017	CAUSA TRIBUTARIA - RICORSO IN APPELLO	2.582,00	1.250,00	MEDIO	625,00
1457/2017	CAUSA TRIBUTARIA - aperti termini per eventuale ricorso cassazione	1.298,00	1.250,00	MEDIO	625,00
1961/2016	CAUSA TRIBUTARIA - RICORSO IN APPELLO	437,00	1.250,00	MEDIO	625,00
2325/2016	CAUSA TRIBUTARIA - RICORSO IN CASSAZIOI	2.855,00	1.250,00	MEDIO	625,00
1192/2017	CAUSA TRIBUTARIA - aperti termini per eventuale ricorso cassazione	1.026,00	1.250,00	MEDIO	625,00
157/2018	CAUSA TRIBUTARIA - RICORSO IN APPELLO	3.489,00	1.250,00	MEDIO	625,00
2012	CAUSA TRIBUTARIA TARI	1.578,00	1.000,00	MEDIO	500,00
2013	CAUSA TRIBUTARIA TARI	1.555,00	1.000,00	MEDIO	500,00
2014	CAUSA TRIBUTARIA TARI	INDETERMINATO	1.000,00	MEDIO	500,00
2015	CAUSA TRIBUTARIA TARI	INDETERMINATO	1.000,00	MEDIO	500,00
2012	CAUSA TRIBUTARIA TARI	3.291,00	1.500,00	MEDIO	750,00
2013	CAUSA TRIBUTARIA TARI	INDETERMINATO	1.500,00	MEDIO	750,00
2014	CAUSA TRIBUTARIA TARI	INDETERMINATO	1.500,00	MEDIO	750,00
2015	CAUSA TRIBUTARIA TARI	INDETERMINATO	1.500,00	MEDIO	750,00
					195.244,50

ALTO = 100%

MEDIO = 50%

BASSO = 0

- 8) Rendiconti 2018 e 2019 - Fondo perdite società partecipate: con riferimento al mancato accantonamento negli esercizi 2018 e 2019 il questionario riporta la risposta "non ricorre la fattispecie".

Come evidenziato nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 67 del 20-12-2019 e n. 49 del 31-12-2020, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, questa amministrazione detiene una partecipazione del 6,10% del capitale sociale in Cosea Ambiente SpA. L'analisi dei bilanci della società evidenzia risultati positivi e dunque non vi è stata alcuna necessità di procedere all'accantonamento previsto dall'art. 21 del citato TUSP.



La situazione patrimoniale infatti, può essere sintetizzata nel seguente prospetto:

Descrizione	Valore al 31.12.2020	Valore al 31.12.2019	Valore al 31.12.2018
Capitale Sociale	5.744.738,00	5.744.738,00	5.744.738,00
Riserva legale	9.035,00	5.698,00	4.956,00
Riserve statutarie	346.956,00	316.925,00	310.247,00
Altre riserve	65.734,00	0,00	1,00
Risultato d'esercizio	54.636,00	33.367,00	7.420,00
	6.221.099,00	6.100.728,00	6.067.362,00

- 9) Rendiconti 2018 e 2019 – Alimentazione del fondo pluriennale vincolato ed allegato b) al rendiconto: le spese coperte dal fondo pluriennale vincolato sono state re-imputate ad un solo esercizio. Si chiede di relazionare nel merito, con particolare riferimento all'aspetto della corretta gestione dei cronoprogrammi di spesa (da allegare alla risposta alla presente richiesta istruttoria), dando riscontro dei pagamenti intervenuti e motivando le successive reimputazioni.

Consapevoli della centralità del ruolo svolto dal fondo pluriennale vincolato, inteso quale strumento informativo del bilancio per esplicitare le differenti esigibilità tra le fonti di finanziamento ed i correlati impieghi e sulla necessità di predisporre adeguati cronoprogrammi di spesa che consentano di palesare la variabile “tempo” quale strumento comunicativo del bilancio dell’ente territoriale, si precisa di seguito la composizione dei fondi pluriennali vincolati di parte capitale dei rendiconti formatesi negli anni 2017-2019:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo FPV	Totale FPV
2017	9220	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA PRIMARIA IN LOC. LAGARO -	2.500,00	416.014,83
	10105	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - OPERE DI MANUT. STRAORD. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	18.658,00	
	10321	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE LAVORI VS6 - CA' D'ONOFRIO FINANZIATO FONDI VARIANTE DI VALICO	47.990,38	
	10322	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO SPAZI PUBBLICI	7.185,80	
	10328	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZ. STRAORDIN. STRADE E PIAZZE, PARCHEGGI	51.336,36	
	10328	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'(FINANZ CONTR. ORDINARIO INVEST.E RISARC.DANNI)	141,28	
	10328	5007	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONSOLIDAMENTO PONTICELLO STRADA COMUNALE DEL CORGNOLO	20.000,00	
	10425	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	210.000,00	
	11260	5003	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE BACINO S. MARIA	44.262,30	
	11703	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	13.940,71	
2018	8445	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	21.696,40	291.003,31
	9115	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI ADEGUAMENTO CINEMA E TEATRO	65.000,00	
	10321	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE LAVORI VS6 - CA' D'ONOFRIO FINANZIATO FONDI VARIANTE DI VALICO	15.185,45	
	10328	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZ. STRAORDIN. STRADE E PIAZZE, PARCHEGGI	23.530,66	
	10425	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	73.733,14	
	10634	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZ. OPERE URBANIZZAZ.A SEGUITO DI ESCUSIONE CAUZIONE (LAGARO)	58.157,66	
	11614	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE CASA PROTETTA	13.700,00	
	11703	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	20.000,00	
2019	8307	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PATRIMONIO COMUNALE	34.278,31	466.071,05
	8445	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	37.243,15	
	9104	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI STRAORDINARI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	9.087,33	



	9104	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	70.000,00	
	9115	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI ADEGUAMENTO CINEMA E TEATRO	14.697,50	
	10102	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTI.	36.314,26	
	10321	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE LAVORI VS6 - CA' D'ONOFRIO FINANZIATO FONDI VARIANTE DI VALICO	6.171,03	
	10364	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - STRADA VIA COTTEDE - CON TRASFERIMENTI PROT. CIVILE RER	303,68	
	10425	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI RIFACIMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13.458,22	
	10634	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZ. OPERE URBANIZZAZ. A SEGUITO DI ESCUSIONE CAUZIONE (LAGARO)	26.440,60	
	11614	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE CASA PROTETTA	13.700,00	
	11616	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMMOBILE RSA	36.053,44	
	11700	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEI CIMITERI/COSTRUZIONE LOCULI	162.896,33	
	11703	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	5.427,20	

Si osserva che, stante l'assenza di interventi di importo rilevante e di complessa gestione, la programmazione e la gestione degli interventi iscritti nella parte capitale della spesa del bilancio sia da considerarsi quale attività destinata ad avviarsi e, nella normalità dei casi, concludersi nel medesimo esercizio. In occasione delle attività propedeutiche alla programmazione, inclusi i cicli di aggiornamento della stessa, questo ente cerca di definire, in corrispondenza delle singole voci del quadro tecnico economico, la data di prevista emissione del S.A.L. (o atto equivalente) e, sulla base della stima delle date di conclusione attività quantificare l'esigibilità delle somme connesse, con l'obbligo di aggiornare tali previsioni in occasione della verifica della salvaguardia degli equilibri (ex art. 193 D.Lgs. 267/2000) e, con maggior frequenza, negli ultimi mesi dell'esercizio, sfruttando l'elasticità gestionale garantita dalle disposizioni di cui all'art. 175 D.Lgs. 267/2000, con l'obiettivo esplicito di garantire un costante, snello e fluido funzionamento della macchina amministrativa.

10) *Rendiconto 2018 e 2019 - Cassa vincolata: nei questionari relativi ad entrambi gli esercizi non risulta cassa vincolata al 31 dicembre e non risultano movimentazioni nelle richiamate annualità. Si chiede di motivare, confermando o meno il rispetto delle previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, ed in particolare dell'art. 180, comma 3, lett. d) del T.U.E.L.*

Come evidenziato nella nota istruttoria, nei questionari al rendiconto 2018 e 2019, le tabelle relative alla cassa vincolata evidenziano la mancata movimentazione del saldo vincolato del conto di tesoreria.

Ciò è determinato dal frequente verificarsi del fenomeno dell'anticipazione di cassa sui fondi, principalmente regionali, fattispecie per la quale questo Ente si trova a dover emettere l'ordinativo di pagamento prima dell'emissione della reversale d'incasso, facendo venir meno il presupposto della cassa vincolata. Inoltre l'assenza di posizioni relative a finanziamenti di medio-lungo termine per le quali si procede al solo rimborso del piano di ammortamento avendo terminato gli interventi oggetto del finanziamento rendono non palesabili la movimentazione di cassa.

Va anche evidenziato che il sistema gestionale in uso presso l'ente non consente alcun tipo di automazione, né di controllo, in relazione alla gestione delle fattispecie dell'anticipazione, obbligando l'Ente ad un'attività totalmente extra-contabile che rende ancora più complessa la gestione delle partite vincolate.

Tuttavia si deve evidenziare che, nel corso dell'esercizio 2020, continuando anche per l'anno in corso, questa amministrazione ha avviato una serie di procedure organizzative volte a gestire, direttamente in fase di emissione degli ordinativi di incasso e pagamento, l'imputazione sul conto vincolato ovvero libero, in funzione delle diverse fattispecie.



Già con il rendiconto 2020 è stato evidenziato il seguente saldo del conto vincolato

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Tesoriera Online

Disponibilità Conto

Ente/Sia: 1040046/055B3 - COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Anno Esercizio: 2020

Situazione al: 31.12.2020

Num.conto:	200	Descrizione:	TRASFERIMENTI
Num. C/C Bancario:		Tipo Conto:	VIN
Saldo:	31.948,00	Disp.Reale / Somme	31.948,00
Incassi:	29.148,00	Pagamenti:	29.148,00
Totale:	0,00	Somme riservate:	0,00
Pagamenti giacenti:	0,00		
Saldo Finale:	0,00	Fido:	0,00
Disponibilità:	0,00		

È già in programma, prevista per i primi mesi del 2022, un'analisi delle procedure organizzative attuate negli esercizi 2020 e 2021, alla quale si affiancherà la quantificazione del saldo vincolato al 01.01.2022. Tale quantificazione iniziale sarà l'avvio definitivo di una modalità gestionale che dovrà superare tutte le difficoltà emerse in questi anni.

11) Rendiconti 2018 e 2019 - Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile: si chiede di conoscere se il Segretario abbia trasmesso, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 3 del T.U.E.L., le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile all'Organo di revisione e quali siano state le valutazioni e conseguenti verifiche effettuate dallo stesso in base a tali risultanze, nell'ambito dell'attività di vigilanza ad esso demandata ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. c) del T.U.E.L.

L'attività di controllo interno ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL si svolge regolarmente mediante procedura standardizzata e ha ad oggetto deliberazioni, determinazioni e contratti. Da tale attività non sono mai emerse irregolarità di tipo finanziario o contabile. Sono state evidenziate criticità, inesattezze e irregolarità di lieve o lievissima entità di tipo amministrativo e procedurale, spesso collegate all'uso degli applicativi informatici.

Le risultanze sono state trasmesse al revisore.

Nella speranza di aver espresso in maniera chiara ed esaustiva i chiarimenti richiesti di codesta ill.ma Sezione Regionale, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Distintamente,

Castiglione dei Pepoli, lì 24 novembre 2021

Il Revisore Unico
Dott.ssa Clementina Mercati

Il Sindaco
Dott. Maurizio Fabbri



Allegati:

- 01 – Relazione Enel Produzione spa
- 02 – Deliberazione CC 56-2019
- 03 – Deliberazione CC 12-2019
- 04 – Deliberazione CC 7-2020
- 05 – Delibera Consiglio Unione n. 3-2021
- 06 – Delibera Consiglio Unione n. 4-2021

Deliberazione n. 248/2021/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 30 novembre 2021

Comune di Castiglione dei Pepoli (BO)

Rendiconti 2018 e 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n. SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n. SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con note di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 e sul bilancio preventivo 2018-2020 redatte dall'Organo di Revisione del **Comune di Castiglione dei Pepoli (BO)**;

VISTA la nota prot. n. 10.976 in data 5 novembre 2021 con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione con nota prot. C.d.c. n. 11.370 del 25 novembre 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 130 del 29 novembre 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 30 novembre 2021;

UDITO il relatore, referendario Elisa Borelli;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Castiglione dei Pepoli ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019;
- relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;
- schemi di bilancio presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche relativi ai consuntivi 2018 e 2019;
- documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2018 e 2019 presente sul sito internet istituzionale del Comune di Castiglione dei Pepoli.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Equilibrio di parte corrente	€ 1.576.729,95	€ 663.003,53
Equilibrio di parte capitale	€ 24.685,73	€ -56.529,41
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 1.601.415,68	€ 606.474,12

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019. Per entrambi gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

Relativamente all'equilibrio di parte capitale negativo nel 2019, l'Ente ha riferito che lo squilibrio deriva dal fatto che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 895, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha inserito il contributo IMU/TASI, ricevuto ai sensi dell'art. 1, commi 892-895, della citata legge n. 145/2018, nella lettera L del prospetto degli equilibri, quale entrata di parte corrente destinata per legge al finanziamento degli investimenti. In occasione del rendiconto 2019, stante l'avvenuta abrogazione del citato comma

895 a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 11-*bis*, comma 16, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, l'Ente ha ritenuto che le somme relative al contributo in oggetto dovessero essere incluse nel saldo rappresentato dall'equilibrio di parte corrente (lett. O del prospetto).

Nell'esercizio 2018 il Comune ha applicato avanzo per complessivi euro 276.130,11 e nel 2019 per euro 350.839,34

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa	€ 1.301.069,39	€ 1.989.206,85
Residui attivi	€ 5.172.787,61	€ 3.407.231,47
Residui passivi	€ 1.227.719,73	€ 1.117.830,91
FPV per spese correnti	€ 191.183,99	€ 137.609,46
FPV per spese in conto capitale	€ 291.003,31	€ 466.071,05
Risultato di amministrazione	€ 4.763.949,97	€ 3.674.926,90
Totale accantonamenti	€ 3.476.751,28	€ 2.491.353,83
di cui: FCDE	€ 3.320.247,17	€ 2.125.668,57
Totale parte vincolata	€ 51.029,89	€ 155.099,74
Totale parte destinata agli investimenti	€ 13.602,47	€ 26.719,57
Totale parte disponibile	€ 1.222.566,33	€ 1.001.753,76

Si osserva che l'Ente ha provveduto all'accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato sia nel 2018 che nel 2019 utilizzando il metodo ordinario. Per entrambi gli esercizi l'Organo di revisione attesta la congruità dell'accantonamento del FCDE.

Si osserva che, tra gli "altri accantonamenti", sia con riferimento al rendiconto 2018 che 2019, l'Ente dichiara di aver costituito il fondo per l'indennità di fine mandato, il fondo per contenzioso e quello per passività potenziali. Con riferimento al mancato accantonamento nel fondo perdite società partecipate, il questionario riporta la risposta "non ricorre la fattispecie", in entrambi gli esercizi. Il Comune ha poi confermato l'assenza di società partecipate in perdita.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2018 Accertamenti (a)	Rendiconto 2018 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2019 Accertamenti (c)	Rendiconto 2019 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	€ 2.021.344,02	€ 551.295,55	27,27%	€ 2.151.357,66	€ 1.413.647,87	65,71%
Tit.1 competenza	€ 5.323.681,43	€ 3.259.077,92	61,22%	€ 4.376.845,50	€ 3.432.628,95	78,43%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	€ 1.574.448,71	€ 573.455,84	36,42%	€ 1.373.058,86	€ 366.439,52	26,69%
Tit.3 competenza	€ 940.119,94	€ 539.488,98	57,39%	€ 928.783,00	€ 596.677,76	64,24%

Dalla tabella si evince che le maggiori difficoltà di riscossione riguardano i titoli 1 e 3 delle entrate, relativamente al conto residui nel 2018.

La situazione migliora nel 2019, sul titolo 1, relativamente al conto residui e sui titoli 1 e 3 inerenti alla gestione di competenza.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	€ 1.301.069,49	€ 1.989.206,85
Anticipazione di tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
Cassa vincolata	€ 0,00	€ 0,00
Tempestività dei pagamenti	- 4 giorni	- 18 giorni

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	€ 1.198.045,75	€ 1.144.118,87

Con riferimento ai rendiconti 2018 e 2019, l'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie, né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata.

L'Ente ha rispettato il limite d'indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. con un'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate

relative al rendiconto del penultimo anno pari allo 0,62% per l'anno 2018 e allo 0,56% per l'anno 2019.

2.1. Dalla documentazione versata in atti per gli esercizi 2018 e 2019 risulta inoltre in particolare quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;
- i rendiconti 2018 e 2019 sono stati approvati nei termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta oltre i termini per l'invio dei dati in entrambi gli esercizi;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018-2019; le spese impegnate a rendiconto 2018 e 2019, coperte da FPV sono imputate ad un solo esercizio;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del T.U.E.L.;
- a rendiconto 2018 e 2019 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- dai documenti di rendiconto non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- l'Ente non ha provveduto nel 2018 e nel 2019 al riconosciuto di debiti fuori bilancio;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale in entrambi gli esercizi;
- nei questionari sui rendiconti 2018 e 2019 l'Ente dichiara che il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente medesimo e le sue società partecipate;
- nei questionari relativi agli esercizi 2018 e 2019, l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

2.2. Si rammenta infine che il Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) era stato destinatario di pronuncia inerente al rendiconto per l'esercizio 2012 (deliberazione n. 97/2013/PRSE), con cui la Sezione aveva rilevato la mancata costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

2.3. Alla luce degli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 10.976 del 5 novembre 2021, di fornire chiarimenti con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti:

- trasmissione tardiva degli schemi di bilancio alla BDAP;
- informazioni sulla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con gli Organismi partecipati e con l'Unione;
- politiche adottate in merito alla riduzione della mole dei residui attivi totali tra le due annualità;
- efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- precisazioni e aggiornamenti in merito alla quantificazione del fondo rischi;
- alimentazione del fondo pluriennale vincolato;
- assenza di cassa vincolata;
- mancanza di un fondo perdite società partecipate;
- controllo successivo e di regolarità amministrative e contabile.

2.4. In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. Cdc n. 11.370 del 25 novembre, ha fornito i seguenti chiarimenti.

2.4.1. Trasmissione in ritardo dei dati alla BDAP con riferimento ad entrambi gli esercizi.

In merito al consuntivo 2018, il Comune ha riferito, fornendo l'attestato con il protocollo BDAP, di aver effettuato un primo invio alla BDAP, in data 31/05/2019. Circa il secondo invio, in data 18 ottobre 2019, l'Ente riferisce che, nel trasmettere alla BDAP il bilancio consolidato, è stato effettuato per mero errore materiale un secondo invio degli schemi di bilancio del Rendiconto 2018. Con riferimento al rendiconto 2019, approvato con deliberazione del 7 maggio 2020, l'Ente riferisce che l'invio dei dati è avvenuto il 1° agosto 2020, quindi oltre i termini, confermando tuttavia di non aver proceduto ad alcuna assunzione.

2.4.2. Riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con gli organismi partecipati.

Per quanto concerne i rapporti di debito/credito reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, nei questionari relativi ad entrambi gli esercizi il Comune

ha dichiarato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs n. 118/2011 hanno riguardato la totalità dei richiamati organismi, recano la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione e non si sono verificati casi di mancata riconciliazione. La stessa situazione è stata rilevata anche nella relazione dall'Organo di Revisione, in entrambi gli esercizi (pag. 20 per il consuntivo 2018 e pag. 34 per il consuntivo 2019).

Sul punto, è stato chiesto all'Ente di produrre la richiamata documentazione. Il Comune ha fornito quanto richiesto, precisando che relativamente al consuntivo 2018 era emersa una discordanza con la società Cosea Ambiente Spa che, tempestivamente individuata, è stata sanata entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio della società. Dalla documentazione trasmessa, inerente al rendiconto 2019 (deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 24 maggio 2020 – pag. 322), risulta tuttavia che "nonostante gli uffici abbiano inviato alle società i propri prospetti il 17 febbraio 2020 e sollecitato le società affinché rendessero i propri dati", sono pervenuti solo alcuni prospetti.

L'Ente specifica che la doppia asseverazione non è spesso disponibile a causa del disallineamento temporale esistente tra l'approvazione del rendiconto e quella del bilancio d'esercizio delle società. Il Comune riferisce, altresì, che tale fattispecie comporta di frequente che, alla data di deposito dello schema di rendiconto, non vi sia la conciliazione e/o il riscontro da parte del collegio sindacale delle società partecipate.

2.4.3. Riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.

Per quanto concerne i rapporti di debito/credito con l'Unione, il Comune ha dichiarato di aver ritenuto di grande centralità "la verifica di reciprocità con tutti i soggetti a qualunque titolo "partecipati" per il rispetto dei principi generali della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità e della comparabilità e verificabilità dei dati" e di avere adottato un percorso di verifica nei confronti degli enti pubblici, come l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.

L'Ente segnala alcune problematiche verificatisi nel 2018 a causa dei differenti tempi di attuazione da parte degli Enti interessati delle procedure propedeutiche alla verifica delle posizioni attive e passive. Riferisce comunque che dal 2019 "è stato avviato un percorso tempestivo di puntuale verifica di tutte le posizioni tra l'Unione (e la sua Istituzione) e i Comuni aderenti, tant'è che già nel secondo semestre del 2019 sono stati tavoli tecnici volti a definire modalità operative che garantissero una costante e puntuale attività di monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell'Unione/Istituzione con i comuni aderenti".

2.4.4. Situazione che ha portato alla riduzione della mole dei residui attivi totali dal 2018 al 2019.

La mole dei residui attivi totali è diminuita considerevolmente fra le due annualità (da euro 5.172.787,61 nel 2018 ad euro 3.407.231,47 nel 2019). Sul punto, la Sezione ha chiesto di relazionare sulle politiche adottate dall'Ente per ottenere il risultato sopra evidenziato.

In proposito il Comune riferisce che lo *stock* di residui attivi subisce un'importante riduzione, soprattutto per quanto attiene alle somme iscritte, quale credito, liquido ed esigibile imputato al titolo 1 dell'entrata. Evidenzia, inoltre, che, come dettagliato dall'allegato 1, trasmesso con prot. C.d.c. n. 11.371 del 25 novembre 2021, la riduzione è quasi integralmente riconducibile all'attività di accertamento ICI e IMU effettuata dal Comune nei confronti di ENEL Produzione S.p.A. Dal citato allegato avente ad oggetto "Attività di accertamento tributario ICI-IMU nei confronti di Enel Produzione S.p.A" si rileva che nel 2015 era stata riscontrata la non corrispondenza del classamento catastale con l'effettiva consistenza delle centrali possedute dalla Società. L'operazione, iniziata nel 2015, "si è formalmente conclusa nel luglio 2019 con il pagamento da parte di Enel Produzione S.p.a. di € 1.025.000,00 per omessa dichiarazione ICI-IMU su numerosi immobili, condotte e centrali idroelettriche, per i periodi di imposta 2010-2017".

2.4.5. Scarsa efficacia dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

Dalle tabelle compilate nei questionari relativi ai consuntivi 2018 e 2019, alla Sezione I.III – Gestione finanziaria – Entrate, è stato rilevato quanto segue:

Rendiconto 2018: a fronte di accertamenti per recupero evasione pari ad euro 2.643.102,07 risultano riscossioni per euro 1.037.285,95.

Rendiconto 2019: a fronte di accertamenti per recupero evasione pari ad euro 1.660.266,45 risultano riscossioni per euro 1.133.480,90.

Nel merito il Comune riferisce che i dati relativi al 2018 e 2019 "sono profondamente condizionati dall'attività di recupero ICI e IMU effettuata nei confronti di ENEL Produzione spa", come riferito in precedenza. L'Ente riferisce che, essendo intervenuto nel giugno del 2019 l'accordo con ENEL, i residui al 31 dicembre 2018 risultano ancora da incassare "ancorché con adeguato accantonamento a FCDE". In merito al 2018, il Comune riferisce inoltre di aver rilevato un errore di compilazione del questionario relativamente alla TARI, avendo inserito nella tabella relativa al recupero dell'evasione tributaria, i dati che comprendono anche la TARI ordinaria, fornendo i dati corretti. Nel caso specifico, gli accertamenti ammontano ad euro 101.273,07 e le riscossioni ad

euro 45.462,48, con una percentuale di riscossione pari al 44,89%.

Con riferimento al 2019, l'Ente riferisce che "il mancato incasso è relativo all'attività di accertamento ordinaria", per la quale non è stato possibile procedere alla riscossione coattiva per effetto di quanto previsto dalla normativa intervenuta a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 03 agosto 2020 al 31 agosto 2021.

Infine, il Comune allega una tabella relativa all'analisi dei residui attivi distinti per anno di provenienza, dalla quale sono stati estrapolati i dati ritenuti più significativi in termini di riscossioni.

Descrizione	% riscossione	Anni prec ed.	2015	2016	2017	2018	2019
IMU/TASI/ICI	% riscossione	2,30	16,99	38,33	82,45	27,81	47,34
TARI	% riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	42,89

2.4.6. Adeguatezza del fondo rischi per contenzioso.

Dagli allegati a) "risultato di amministrazione" relativamente agli esercizi 2018 e 2019 risultano accantonamenti per fondo rischi contenzioso e per passività potenziali. Nel 2018 il fondo per contenzioso ammonta ad euro 33.572,00 e il fondo per passività potenziali ad euro 107.930,51. Nel 2019 invece il fondo contenzioso è pari ad euro 195.244,50 e il fondo per passività potenziali ad euro 160.838,76. L'Organo di revisione attesta la congruità dei richiamati fondi sia nel 2018 che nel 2019.

Sentito sul punto, il Comune ha riferito che, a decorrere dal 2021, al fine di gestire e monitorare meglio il richiamato fondo, con delibera del Giunta Comunale n. 28 del 9 aprile 2021 è stato formalmente istituito il registro del contenzioso e che, anche per gli esercizi 2018 e 2019, in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 5.2 lett. h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, l'Amministrazione ha provveduto a quantificare il rischio di soccombenza, come evidenziato da una tabella allegata. Dalla richiamata tabella si evince, per ciascuna causa, il valore, il calcolo presunto relativo alle spese di soccombenza, l'importo accantonato e il rischio di soccombenza, che nel caso specifico è medio o alto. Il Comune non ha riferito nulla in merito al riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000.

2.4.7. Re-imputazione, in entrambe le annualità 2018 e 2019, ad un solo esercizio delle spese coperte dal fondo pluriennale vincolato – corretta gestione dei cronoprogrammi di spesa.

Alla richiesta della Sezione, volta a conoscere le ragioni dell'imputazione delle spese coperte da FPV ad un solo esercizio, anziché a più annualità, il Comune ha risposto che, "stante l'assenza di interventi di importo rilevante e di complessa gestione, la programmazione e la gestione degli interventi iscritti nella parte capitale della spesa del bilancio sia da considerarsi quale attività destinata ad avviarsi e, nella normalità dei casi, concludersi nel medesimo esercizio".

2.4.8. Rendiconti 2018 e 2019 - Assenza di cassa vincolata.

Per quanto riguarda l'assenza di cassa vincolata, l'Ente ha evidenziato che il sistema gestionale in uso "non consente alcun tipo di automazione, né di controllo, in relazione alla gestione delle fattispecie dell'anticipazione, obbligando l'Ente ad un'attività totalmente extra-contabile che rende ancora più complessa la gestione delle partite vincolate". Il Comune ha riferito tuttavia che dal 2020 sono state avviate "una serie di procedure organizzative volte a gestire direttamente in fase di emissione degli ordinativi di incasso e pagamento, l'imputazione sul conto vincolato ovvero libero, in funzione delle diverse fattispecie", allegando una tabella dove è evidenziato il saldo del conto vincolato.

Da una verifica effettuata sul consuntivo 2020, a pag. 27 risultano gli stessi importi relativi ad incassi e pagamenti vincolati comunicati dall'Ente e la consistenza della cassa vincolata al 31/12/2020 ammonta ad euro 2.800,00. Infine, il Comune ha comunicato che è prevista, nei primi mesi del 2022, "un'analisi delle procedure organizzative attuate nel 2020 e 2021, alla quale si affiancherà la quantificazione del saldo vincolato al 01/01/2022", dichiarando che tale quantificazione iniziale "sarà l'avvio definitivo di una modalità gestionale che dovrà superare tutte le difficoltà emerse negli anni".

2.4.9. Rendiconti 2018 e 2019 – Mancanza di un fondo perdite società partecipate.

Il Comune ha chiarito che l'analisi dei bilanci della società partecipata evidenzia risultati positivi e che, pertanto, non vi è stata alcuna necessità di procedere all'accantonamento previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2.4.10. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Il Comune ha riferito che i controlli interni vengono svolti regolarmente "mediante procedura standardizzata che ha ad oggetto deliberazioni, determinazioni e contratti". Ha precisato inoltre che da tale controllo non sono

mai emerse irregolarità di tipo finanziario e contabile riferendo in merito a criticità e inesattezze di lieve o lievissima entità, collegate spesso all'utilizzo di applicativi informatici. L'Ente dichiara infine che le "risultanze sono state trasmesse al revisore".

2.5. Il magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) all'esame del Collegio.

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto forme di controllo cd. "*collaborativo*" nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere "*ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*" concorrendo "*alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno*" (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art.

100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

1.1. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accettare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172 della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3,

comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.2. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che "il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e

univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del T.U.E.L. quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del T.U.E.L. che, al comma 1, dispone: "*Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188*".

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del T.U.E.L., devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti

destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del T.U.E.L.). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6 della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6 della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del T.U.E.L. detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

2. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020) e precisamente:

1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;

6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;

7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Castiglione dei Pepoli, selezionato in base ai criteri n. 1 e n. 7, si rilevano i seguenti profili di criticità.

3.1. Tardivo invio nel 2019 dei dati di rendiconto alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

(cfr. Corte conti, Sez. reg. di controllo Emilia-Romagna, delib. n. 230/2021/PRSP)

Il rendiconto per l'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 5 maggio 2020 e la trasmissione dei dati alla BDAP è stata effettuata in data 1° agosto 2020, dunque oltre il termine stabilito dall'art. 9, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del rendiconto, come modificato dall'art. 1, comma

904 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a decorrere dal 1° gennaio 2019. In esito all'istruttoria svolta, il Comune ha precisato di non aver proceduto ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

Con riferimento al tardivo invio per il 2019 dei dati alla BDAP, la Sezione rammenta che la previsione di una banca dati uniforme, in materia finanziaria, per tutti gli enti del comparto pubblico trova fondamento normativo nell'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 118/2011, le regioni, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali trasmettono le previsioni di bilancio e le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al menzionato articolo 13, sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. A dare attuazione alla summenzionata previsione normativa è, quindi, intervenuto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016 che, agli articoli 1, 2 e 3, ha individuato tassativamente gli atti da trasmettere alla BDAP: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, compresi tutti i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio nonché i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

La Sezione osserva che l'invio dei dati alla BDAP assolve all'obbligo previsto dall'articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di trasmissione telematica alla Corte dei conti (articolo 1, comma 6, decreto MEF cit.). Ai sensi dell'articolo 9, commi 1-*quinquies* e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in difetto dell'invio dei dati alla Banca dati di cui all'articolo 13 legge n. 196/2009, e finché perdura tale inadempimento, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto; è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della richiamata disposizione del precedente periodo.

Ciò premesso, la Sezione raccomanda la scrupolosa osservanza dei termini previsti per l'invio dei dati alla BDAP.

3.2 Incongruenze sui dati relativi ai rapporti di credito/debito reciproci tra l'Ente e le società partecipate riportati nel questionario e in altri allegati. Mancata asseverazione.

(cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 13/2020/PRSE)

Come già illustrato al punto 2.4.2 della presente deliberazione, l'Organo di revisione, nei questionari e nelle relazioni relative ad entrambi gli esercizi, ha dichiarato che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 relativi ai debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione e che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Tuttavia, diversamente da quanto riportato, dalle note informative trasmesse dall'Ente a seguito della richiesta istruttoria, emerge che alcune società non hanno prodotto le verifiche asseverate dai rispettivi organi di controllo (ATERSIR S.p.A., LEPIDA S.p.A., sia nel 2018 che 2019; H.E.RA S.p.A., ACER Azienda Casa Bologna, CEV – Consorzio Energia Veneto, COSEA tariffe e servizi e GAL Appennino Bolognese nel 2019). Nel prospetto relativo al 2018, il Comune riferisce che il collegio sindacale della società COSEA tariffe e servizi ha comunicato l'esattezza dei dati ma avrebbe prodotto l'asseverazione soltanto in data 10/04/2019.

Con riferimento alla rilevata incongruenza, la Sezione rammenta innanzitutto che l'Organo di revisione "(..) da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente. Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione. Il tutto in coerenza con il nuovo sistema dei controlli interni delineato dal d.l. n. 174/2012, che attribuisce all'organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento". (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/2018 "Linee guida e relativo questionario per gli Organo di revisione degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017").

Tale ausilio nei confronti della Corte dei conti deve essere svolto con la "diligenza del mandatario", assicurando la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse, assumendosene la piena responsabilità. Si rammenta, infatti, al riguardo, che ai sensi dell'art. 240 T.U.E.L. i revisori "rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario".

Con specifico riferimento al questionario che l'Organo di revisione è tenuto a trasmettere alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166, legge n. 266/2005, la Sezione delle Autonomie ha sottolineato che le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le Sezioni regionali di controllo ravvisino la necessità in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile dovranno fornire tutte le informazioni richieste (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/2019 "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. rendiconto della gestione 2018").

Ciò premesso, questa Sezione ritiene che l'Organo di revisione debba verificare che il questionario contenga informazioni che trovano adeguata corrispondenza nei documenti contabili, in quanto, per l'espletamento del mandato, è chiamato a tenere una condotta conforme ai canoni di "diligenza" ai sensi dell'art. 240 T.U.E.L., al fine di coadiuvare la Corte dei conti nello svolgimento dei propri poteri di sindacato a tutela del sistema finanziario dell'Ente controllato.

Per quanto riguarda la mancata asseverazione, questa Sezione, nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente e dell'invio, sebbene tardivo, di alcune certificazioni, ribadisce che l'adempimento di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 118/2011 riguarda i rapporti con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e va esteso anche alle società quotate nei mercati regolamentati (cfr. deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 39/2019/PRSE), in quanto l'attendibilità delle risultanze contabili è condizionata dal positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio. La necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'Organo di revisione dell'ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria, pertanto, al fine di evitare eventuali incongruenze e per garantire la piena attendibilità dei dati.

Si invita, pertanto, l'Amministrazione comunale a sollecitare la richiesta delle asseverazioni non pervenute, ribadendo l'obbligo.

3.3. Efficacia del contrasto all'evasione tributaria

(cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 82/2020/PRSE; n. 96/2020/PRSE 108/2021/PRSE)

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dall'Ente con riferimento alla vicenda relativa al versamento da parte di ENEL Produzione S.p.A. della maggiore imposta dovuta dal 2010, sulla base delle rendite definitive attribuite dall'Agenzia delle Entrate-Territorio, nonché delle relative sanzioni e interessi e delle problematiche connesse all'emergenza sanitaria. Tuttavia, alla luce delle basse percentuali di riscossione comunicate dall'Ente e riportate all'interno della tabella relativa all'analisi dei residui attivi distinti per anno di provenienza di pag. 10 della presente deliberazione, rammenta l'esigenza di imprimere il massimo impulso e di assicurare una rigorosa continuità alle attività di controllo e di riscossione coattiva dei tributi non spontaneamente versati dai contribuenti. Ed infatti una gestione discontinua dell'attività di accertamento tributario potrebbe danneggiare l'ente impositore quantomeno per il ritardo con il quale consegue le relative entrate e può compromettere l'esito della riscossione, allontanando temporalmente il momento in cui si determina il presupposto dell'imposta da quello in cui si concretizza l'azione di riscossione non spontanea. Inoltre, la Sezione evidenzia che un'azione discontinua nell'accertamento dei tributi determina la non corretta rappresentazione dei fenomeni contabili, pregiudicando l'obbligo della rendicontazione, il cui scopo principale è la piena accessibilità informativa per il cittadino ai dati della resa del conto, a garanzia del leale e trasparente rapporto dialettico che connota il mandato elettorale ed il correlato giudizio democratico circa l'*an*, il *quando* ed il *quomodo* della gestione delle pubbliche risorse in relazione alle pubbliche finalità (Corte cost., sent. n. 184/2016).

Sul piano generale, risulterebbe censurabile qualsiasi azione od omissione volta a ritardare il recupero dei tributi che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e il cui mancato versamento determinerebbe inammissibili sperequazioni rispetto a chi adempie correttamente, nonché riflessi irrazionali sul piano della sana gestione.

La Sezione rammenta inoltre che, in ossequio al principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica

amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di egualanza nell’ambito dei rapporti tributari si giunge alla considerazione che carenze nel recupero dell’evasione tributaria costituiscono un comportamento censurabile, antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla Carta costituzionale e ai principi contabili ad essi sottesi. Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l’azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario.

Pertanto, si richiama l’attenzione del Comune ad assicurare l’efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna nel concludere l’esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Castiglione dei Pepoli:

- raccomanda all’Ente l’osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall’esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l’Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell’Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiati in termini generali dalla previsione dell’art. 147-*quinquies* del T.U.E.L., di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguitamento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l’obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l’applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione del Comune di Castiglione dei Pepoli.

Così deliberato nella camera di consiglio del 30 novembre 2021.

Il presidente
Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Il relatore
Elisa Borelli
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 2 dicembre 2021

Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(firmato digitalmente)



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Città Metropolitana di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 52 /CC del 28/12/2021

avente ad oggetto: **PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA N. 248/2021/PRSE IN ESITO ALL'ESAME DELLE RELAZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE RELATIVE AI BILANCI PREVENTIVI 2018-2020 E AL RENDICONTO 2018 E 2019**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere **Favorevole** sulla **Regolarità Tecnica**

IL RESPONSABILE DI AREA

(Antonelli Denise)

Parere **Favorevole** sulla **Regolarità Contabile**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 28/12/2021

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA N. 248/2021/PRSE IN ESITO ALL'ESAME DELLE RELAZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE RELATIVE AI BILANCI PREVENTIVI 2018-2020 E AL RENDICONTO 2018 E 2019

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE
Dott. Ing. BARTOLI TIMOTHY

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).